



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

PARERI

Voce: COMMERCIO

| | |
|-------------------------------------|--|
| Estremi del Parere: | N. 9/11 |
| Massima / Abstract: | DEROGA ORARI DI APERTURA ESERCIZI COMMERCIALI- ESERCIZI ALIMENTARI |
| Note / Riferimenti Normativi | ART. 12 L.R. 22-12-1999, N. 28 |

Redattore: CHIAPPARRONE

Le disposizioni di cui all'art. 12 della l.r. 22-12-1999, n. 28, sull'orario di apertura degli esercizi commerciali trovano deroga nei casi di cui al successivo art. 14, comma 1, salvo che per il settore alimentare per il quale sussiste, ai sensi del comma 2, soltanto l'obbligo di garantire l'apertura al pubblico in caso di due festività consecutive .

L'attività di vendita di generi alimentari non comprende quella di gestione di rosticcerie, gelaterie e bevande di cui al citato art. 14, attività che, se prevalenti, rientrano nella disciplina di cui all'art. 12.

